

Kaut



Comune di Orvieto

(Provincia di Terni)

REGOLAMENTO

DI

CONTABILITÀ

*approvazione delinea di C.C.
n° 46 del 9.5.03*

5. Nel caso di spesa finanziata dall'avanzo di amministrazione il responsabile del servizio finanziario, ai fini del rilascio del visto attestante la copertura finanziaria, deve tener conto dell'avvenuto accertamento dell'avanzo medesimo.

Articolo 8

Segnalazioni obbligatorie del responsabile del servizio finanziario

1. Il responsabile del servizio finanziario e' obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
2. E' obbligato altresì a presentare le proprie valutazioni ove si rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
3. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi possono riguardare anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.
4. Ai sensi dell'art. 153 comma 6), le segnalazioni dei fatti gestionali, opportunamente documentate e le valutazioni adeguatamente motivate, sono inviate al legale rappresentante dell'ente, al Consiglio dell'ente nella persona del suo Presidente, al Direttore Generale e all'organo di revisione in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento entro quindici giorni dalla conoscenza dei fatti.
5. Il Consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta Comunale.

CAPO V

EQUILIBRI DI BILANCIO

Articolo 28

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Il pareggio di bilancio e' inteso come assetto gestionale da preservare con continuita' e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione.
2. Il Comune e' tenuto a rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili stabilite dalla vigente legislazione.
3. Il servizio finanziario in applicazione del precedente articolo 18 analizza e aggrega le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi e sulla base delle rilevazioni di contabilita' generale e finanziaria provvede ad:
 - a) istruire la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti;
 - b) istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 dell'ordinamento;
 - c) proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui.
4. Il servizio finanziario propone altresì le misure necessarie per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.
5. L'analisi delle informazioni gestionali ricevute dai responsabili dei servizi riguarda in particolare:
 - a) per l'entrata lo stato delle risorse assegnate alla responsabilita' di acquisizione dei servizi e lo stato degli accertamenti;
 - b) per l'uscita lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi, delle prenotazioni di impegno e degli impegni, e l'attestazione dell'esistenza di debiti fuori bilancio.

6. Le informazioni di natura contabile sono riferite ai programmi, ai progetti e agli obiettivi gestionali affidati ai servizi e ai centri di costo e di ricavo, nonché alle attività e passività patrimoniali attribuite agli stessi secondo le norme del presente regolamento.

7. Il responsabile del servizio finanziario realizza il controllo interno sugli equilibri di bilancio determinando lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese di norma al 30 giugno, e obbligatoriamente al 30 settembre di ogni esercizio finanziario.

Articolo 29

Situazione a rischio della gestione finanziaria

1. Fermo restando la verifica generale da attuarsi nel mese di settembre di ogni anno, ogni volta che la gestione delle entrate e/o delle spese correnti evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il responsabile del servizio finanziario è tenuto a comunicarlo per iscritto con urgenza al Sindaco, al Direttore Generale ed al Collegio dei Revisori.

2. Il Sindaco chiede la convocazione con urgenza del Consiglio comunale affinché adotti le misure necessarie a ripristinare il pareggio giusto quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000. Nel caso in cui il Consiglio si determini a rateizzare in tre anni il ripiano del disavanzo previsto, le quote sono iscritte nella parte spesa del bilancio pluriennale e, per quanto spettante, del bilancio dell'esercizio corrente.

3. Il responsabile del settore finanziario, è tenuto a limitare, sino all'attuazione dei provvedimenti di riequilibrio, il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria.

